

**Civile Sent. Sez. 3 Num. 21985 Anno 2019**

**Presidente: ARMANO ULIANA**

**Relatore: DI FLORIO ANTONELLA**

**Data pubblicazione: 03/09/2019**

**SENTENZA**

sul ricorso 12963-2017 proposto da:

ALGIERI GIULIA, elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIA RENZO DA CERI 195, presso lo studio dell'avvocato  
ALBERTO PUGLIESE, che la rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

**contro**

2019

1116

COMUNE DI ACRI , in persona del commissario  
straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
SARDEGNA 29, presso lo studio dell'avvocato CHIARA  
PACIFICI, rappresentato e difeso dall'avvocato  
VINCENZO FERAUDO;



- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 844/2016 della CORTE D'APPELLO  
di CATANZARO, depositata il 25/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 16/05/2019 dal Consigliere Dott.  
ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il  
rigetto;

udito l'Avvocato PUGLIESE ALBERTO;



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Giulia Algieri ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che, riformando la pronuncia di accoglimento del Tribunale di Cosenza, aveva dichiarato l'improponibilità della domanda da lei avanzata nei confronti del Comune di Acri per ottenere, deducendo l'indebito arricchimento dell'ente locale, un indennizzo (quantificato equitativamente) per l'attività svolta nella redazione definitiva ed esecutiva del progetto di riqualificazione di una piazza del paese che, dopo essere stato riconosciuto di pubblica utilità, era stato bloccato in quanto era emerso che, in prossimità dell'area dell'intervento, esisteva un punto di attenzione a rischio idrico, segnalato dal Piano per l'Assetto Idrogeologico.

1.1. Per ciò che qui interessa, l'opera doveva essere realizzata attraverso l'intervento della società Savigi Costruzioni Srl ( da ora Savigi ) che aveva partecipato alla gara per la realizzazione dei programmi di recupero urbano e che aveva conferito alla Algieri l'incarico di redigere il progetto.

2. Ha resistito il Comune intimato.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. La complessità della controversia impone una breve sintesi degli aspetti fattuali, al fine di meglio inquadrare le questioni di diritto che si andranno ad affrontare.

1.1. Giulia Algieri convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cosenza, il Comune di Acri per ottenere un indennizzo, in misura equitativamente indicata, relativo all'indebito arricchimento percepito dell'ente locale in suo danno per l'attività professionale da lei svolta nella predisposizione del progetto di riqualificazione di una piazza del comune, affidato alla società Savigi Costruzioni Srl che l'aveva incaricata della redazione ed esecuzione di esso con la quantificazione di un rimborso spese e di un compenso condizionato alla concreta realizzazione dell'opera.

1.2. Deduceva che l'elaborato era stato realizzato e consegnato al Comune che ne aveva riconosciuto espressamente l'utilità, pur chiedendo alla Regione Calabria di rimodulare il Piano Regolatore Urbanistico perché era emerso che nell'area di intervento sussisteva un punto di attenzione a rischio idrico: conseguentemente il procedimento era stato bloccato con impossibilità per la ricorrente di conseguire il compenso pattuito in relazione al quale assumeva che sussistesse un indebito arricchimento della pubblica amministrazione.

1.3. Il Tribunale di Cosenza accolse la domanda condannando il Comune al pagamento della somma richiesta.

1.4. La Corte d'Appello di Catanzaro ha riformato la pronuncia, dichiarando l'improponibilità dell'azione proposta: ha ritenuto, infatti, che non ne ricorressero i presupposti in ragione della natura sussidiaria di essa e che - in assenza di un rapporto diretto fra l'ente locale ed il professionista e tenuto conto della qualità pubblica della parte convenuta - l'Algieri avrebbe dovuto spiegare un'azione contrattuale nei confronti della società Savigi la quale, unicamente, le aveva affidato con contratto l'incarico per la predisposizione del progetto architettonico.

2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.

2.1. Con il primo motivo, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 cpc.

Assume, al riguardo:

a. che la società non aveva ottenuto alcun beneficio dall'incarico che le aveva conferito e, pertanto, nei suoi confronti non poteva essere vantata alcuna pretesa;

b. che l'utilità era stata ottenuta solo dal Comune di Acri che aveva approvato il progetto, sottacendo alla Savigi l'esistenza del rischio idrico che doveva, invece, conoscere. Deduce che in forza della progettazione realizzata, l'ente locale aveva ottenuto un finanziamento il cui ammontare rappresentava il presupposto dell'azione intrapresa;

c. che era irrilevante l'inesistenza di un contratto di prestazione d'opera con il Comune che si era, comunque, avvantaggiato per l'attività da lei prestata.

2.2. Con il secondo motivo, ex art. 360 co 1 n° 5 cpc, deduce l'omessa contraddittoria ed insufficiente motivazione, e l'illogicità e la palese erroneità di essa nella parte in cui, riformando la sentenza del Tribunale di Cosenza, la Corte territoriale aveva dichiarato improponibile la domanda, ex art. 2041 e 2042 c.c.

2.3. Con il terzo motivo, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, deduce la falsa applicazione dell'art. 342 cpc: lamenta che l'appellante aveva ommesso di descrivere i fatti processuali di primo grado e che ciò, in ragione della nuova formulazione della norma, avrebbe imposto la dichiarazione di inammissibilità dell'appello.

3. Tale ultima censura, di carattere strettamente processuale, deve essere esaminata preliminarmente, in quanto rappresenta l'antecedente logico delle altre: essa è infondata.

3.1. Questa Corte ha affermato il principio al quale si intende dare seguito, secondo cui "il requisito della "sommara esposizione dei fatti" richiesto dall'art. 342 cod. proc. civ. non esige una parte espositiva formalmente autonoma ed unitaria ma, in quanto funzionale alla individuazione delle censure mosse dall'appellante, può ritenersi soddisfatto anche qualora tale individuazione sia consentita indirettamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, ed, in mancanza, ne consegue la nullità del relativo atto, che rimane sanata per effetto della costituzione dell'appellato, e non l'inammissibilità del gravame, che non è esplicitamente prevista da alcuna norma." ( cfr. Cass. 21/2005; Cass. 15930/2002; ed, in termini, Cass. 18674/2011; Cass. 6978/2013; Cass. 5562/2014; Cass. 22502/2014; Cass. 18307/2015 ).

3.2. Nel caso in esame, la questione, riproposta in questa sede, è stata compiutamente affrontata nell'*incipit* della motivazione ( cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata ) dove, oltre ad essere stato correttamente rilevato che l'inosservanza dell'onere di esposizione sommara dei fatti poteva produrre la nullità dell'appello solo nel caso in cui non avesse consentito di individuare le censure proposte ( precludendo con ciò all'atto di raggiungere il suo scopo ) , è

stato pure rilevato che la costituzione dell'appellato e lo spiegamento delle compiute difese prospettate valevano a sanare la nullità dedotta.

3.3. La Corte territoriale, dunque, ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità, e la censura deve essere respinta.

4. Ma anche il primo motivo non ha pregio.

La ricorrente lamenta che erroneamente – e violando gli artt. 2041 e 2042 cpc - la Corte territoriale aveva affermato che l'azione doveva essere esercitata nei confronti della Savigi in quanto con il Comune di Acri risultava insussistente un rapporto contrattuale.

Richiama, al riguardo, un precedente arresto di questa Corte dal quale doveva comunque desumersi la spettanza dell'indennizzo richiesto.

4.1. Il Collegio osserva che la giurisprudenza richiamata ( Cass. 21227/2011 ) non è conferente con il caso in esame in quanto è riferita ad una ipotesi di nullità del contratto di prestazione d'opera stipulato fra un professionista ed un ente locale per difetto di forma scritta, laddove nel caso in esame è incontestato che nessun contratto venne stipulato fra il comune e la Algieri la quale era stata incaricata esclusivamente dalla Savigi della predisposizione del progetto urbanistico: la sua pretesa è, infatti, ricondotta all'asserita utilità che l'ente locale aveva comunque tratto dalla sua attività professionale, prestata a seguito di scrittura privata stipulata con la società .

E, rispetto a ciò, la ricorrente omette di considerare che questa Corte ha affermato il principio ormai consolidato, di carattere generale secondo cui "l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: (a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impovertito; (b) la unicità del fatto causativo dell'impovertimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impovertito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali esso è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione" ( cfr. *ex multis* Cass. 11051/2002; Cass. SU 24772/2008; Cass. 1833/2011 ) .

4.2. E' ben vero che negli stessi contesti è stato pure affermato che "avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ammetersi anche nel caso di arricchimento indiretto nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito”: ma tale principio non può comunque prescindere dalla regola generale di residualità dell’azione in esame, assente nel caso di specie in cui la ricorrente ben avrebbe potuto far valere nei confronti della società sua committente tutte le possibili azioni contrattuali previste dalla legge.

4.3 La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità sopra richiamati ( cfr. pagg. 8,9,10,11,e 12 ), soprattutto in punto di prevalenza del principio di sussidiarietà rispetto alla dedotta *utilitas* dell’ente locale.

5. Il secondo motivo, infine, è inammissibile.

La ricorrente lamenta, infatti, l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione con la quale la Corte, riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato l’improponibilità della domanda, riconducendo la censura alla formulazione dell’art. 360 co 1 n° 5 cpc precedente alla modifica introdotta dalla L. 134/2012 che non consente più il vaglio cassatorio sul percorso argomentativo dei giudici d’appello, se non nei casi in cui esso presenti carenze tali da poter essere ricondotte alle ipotesi di nullità di cui all’art. 360 co 1 n° 4 cpc ( cfr. al riguardo, SU 8053/2014 ).

5.1. Nel caso in esame la motivazione impugnata risulta congrua, logica ed al di sopra della sufficienza costituzionale, ragione per cui la censura prospettata non può trovare ingresso in sede di legittimità.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte,  
rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4100,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi oltre accessori e rimborso spese generali nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.


Roma, 16.5.2019

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Antonella Di Florio



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BASTISTA



IL PRESIDENTE

Uliana Armano



IL CANCELLIERE



Corte di Cassazione - copia non ufficiale